

Comune di Bardonecchia

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 54 del 20/03/2026

Oggetto: Parere dell'Organo di revisione sulla delibera avente ad oggetto: "Approvazione modifiche regolamenti in materia di entrate comunali – anno 2026"

Il sottoscritto CERUTTI Dott. Francesco, Revisore dei conti del Comune di Bardonecchia (TO) nominato con Deliberazione Consiliare n. 18 del 16 maggio 2024 per il triennio 1° giugno 2024/31 maggio 2027, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge.

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

RICHIAMATO, in tal senso, quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

EVIDENZIATO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2026 è stato prorogato al 28 febbraio 2026 con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025, pubblicato nella G.U. del 31 dicembre 2025 n. 302;

VISTO quanto deciso dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali che ha disposto un'ulteriore proroga al 31 marzo 2026 dei termini per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2026;

VISTA la L. 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026-2028), la quale, all'art. 1, comma 108, ha previsto che «*i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione*»;

VISTA la L. 9 agosto 2023 n. 111 (*Delega per la revisione del sistema tributario*), con cui il Governo è stato autorizzato a adottare i Decreti Legislativi per la riforma fiscale, nonché eventuali Decreti Legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative;

CONSIDERATO che, in attuazione di tale Legge Delega, ad oggi risultano essere stati adottati in particolare i seguenti Decreti Legislativi, rilevanti ai fini dell'applicazione delle entrate locali:

- D.Lgs. 219/2023, recante «*Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente*», che ha introdotto, con l'art. 6bis L. 212/2000, l'obbligo del contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giurisdizione tributaria;
- D.Lgs. 220/2023, recante «*Disposizioni in materia di contenzioso tributario*», che ha abrogato, con riferimento ai ricorsi proposti a seguito della sua entrata in vigore (4 gennaio 2024), l'istituto del reclamo-mediazione disciplinato dall'art. 17bis D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, introducendo numerose modifiche in materia di contenzioso tributario;
- D.Lgs. 13/2024, recante la «*Revisione del D.Lgs. 218/1997, in materia di accertamento con adesione*»;
- D.Lgs. 87/2024, recante la «*Revisione del sistema sanzionatorio tributario*», che ha modificato le sanzioni applicabili dagli Enti locali per i tributi di propria competenza;
- D.Lgs. 110/2024, recante «*Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione*», che ha apportato numerose modifiche alle disposizioni vigenti in materia di riscossione mediante ruolo coattivo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, lett. a) L. 120/2025 ha ampliato da ventiquattro a trentasei mesi il periodo concesso per l'emanazione dei Decreti Legislativi di revisione del sistema fiscale, calcolati a partire dall'entrata in vigore della L. 111/2023, con la conseguenza che la nuova scadenza per adottare tali atti risulta attualmente fissata al 29 agosto 2026;

CONSIDERATO che tale slittamento è destinato a incidere anche sui termini di adozione, da parte del Governo, del Decreto Legislativo di riforma del Fisco locale (la cui bozza è stata approvata, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2025), che dovrebbe contenere – oltre a ulteriori norme di riforma dell'IMU e della TARI, rispetto a quelle anticipate dalla Legge nazionale di Bilancio per il 2026 – una serie di importanti modifiche relative alle procedure di accertamento e di riscossione dei tributi locali, nonché del sistema sanzionatorio applicabile alle specifiche violazioni dichiarative delle entrate comunali, che incideranno ulteriormente non solo sul contenuto dei

regolamenti dei singoli tributi, ma, anche, sul regolamento generale delle entrate, sul regolamento delle sanzioni e su quello degli strumenti deflattivi del contenzioso;

EVIDENZIATA tuttavia la necessità di introdurre – nelle more della definizione del complesso *iter* procedurale di adozione di tale Decreto Legislativo e tenuto in ogni caso conto delle importanti modifiche intervenute nel corso del 2025 in materia tributaria, da ultimo, ad opera della L. 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026-2028), che ha anticipato una serie di previsioni generali contenute nella bozza di Decreto Legislativo di riforma del Fisco locale – un aggiornamento della disciplina regolamentare delle entrate comunali, per recepire le modifiche normative e giurisprudenziali intervenute nel corso del 2024 e del 2025;

RITENUTO quindi necessario procedere all'approvazione degli aggiornamenti dei seguenti regolamenti comunali, per recepire le modifiche normative e giurisprudenziali intervenute nel corso del 2025:

- Regolamento generale delle entrate comunali;
- Regolamento sul sistema sanzionatorio;
- Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso,

sulla base dei testi riportati nei files allegati alla presente deliberazione quale «*Allegato A*», per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che l'approvazione di tutti i regolamenti sopra indicati possa intervenire con una sola deliberazione dell'organo comunale, finalizzata a introdurre una disciplina omogenea delle entrate a livello regolamentare;

RISERVATA, in ogni caso – a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi per oggetto la disciplina delle entrate comunali, con particolare riferimento all'approvazione del sopra richiamato Decreto Legislativo di riforma del Fisco locale – l'adozione di successivi aggiornamenti dei regolamenti comunali sulle entrate;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In merito alla proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 17/03/2026 avente ad oggetto " Approvazione modifiche regolamenti in materia di entrate comunali – anno 2026 -

Borgosesia, lì 20 marzo 2026

IL REVISORE DEI CONTI
CERUTTI Dott. Francesco
Firmato in originale